

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

Oggetto: Legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13 e DM 28 dicembre 2022, articolo 11 – riconoscimento come distretto biologico del “Distretto Biologico Marche – La biodiversità che ci unisce”.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di riconoscere come distretto biologico, ai sensi della legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13 e del DM 28 dicembre 2022, articolo 11, il “Distretto Biologico Marche – La biodiversità che ci unisce”, codice fiscale e partita IVA 02906940420, con sede in Ancona, L.go XXIV maggio, 1;
- Per mantenere il riconoscimento come distretto biologico, esso dovrà successivamente adeguarsi ai requisiti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, nonché a quelli di cui all’articolo 6 del DM 28 dicembre 2022 entro il 31 dicembre 2027;
- di trasmettere il presente decreto a mezzo PEC al rappresentante legale del suddetto distretto e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti biologici, ai sensi dell’art. 10 del citato DM 28 dicembre 2022;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it nella specifica pagina dedicata ai distretti biologici.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Francesca Severini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- Delibera della Giunta Regionale n. 150 del 15/02/2021 di ridefinizione dei criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo;
- Legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
- DM (MASAF) 28 dicembre 2022 di determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici;
- DGR n. 286 del 4 marzo 2024 di definizione dei criteri per il riconoscimento dei distretti biologici.

MOTIVAZIONE

La legge 5 ottobre 1991 n. 317, all'art. 36, ha definito come sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 13 ha fornito la definizione di distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità prevedendo che la loro individuazione sarebbe stata effettuata dalle regioni.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla materia andando a sostituire l'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001 con l'articolo 1, comma 499, paragrafo 2, che ha istituito i distretti del cibo.

Nella definizione di distretti del cibo, oltre ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge e indicati alle lettere a) e b) del suddetto paragrafo, vengono ricomprese altre sei diverse casistiche tra cui, alla lettera h), "i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura".

La legge 9 marzo 2022, n. 23, nell'ambito dell'approvazione di disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, è ulteriormente intervenuta sulla materia disciplinando, all'art. 13, i distretti biologici.

Tale articolo, fatte salve le previsioni sopra citate, che annoverano i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, definisce come distretti biologici: "anche i sistemi produttivi



locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.”

Il comma 5 dell'articolo 13 individua, per i distretti biologici, le seguenti finalità:

- promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
- semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2022 determina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e stabilisce, in particolare:

- che debba essere costituito un comitato promotore del distretto biologico;
- che, all'interno del comitato promotore stesso, debba essere individuato un soggetto gestore con funzione di rappresentanza esterna;
- le tipologie di soggetti partecipanti al distretto biologico;
- alcune indicazioni minime relative alla procedura regionale per il riconoscimento e la revoca dello stesso;
- i requisiti minimi del distretto biologico;
- le condizioni per il funzionamento amministrativo e gli organi del distretto biologico;
- che venga istituito un registro nazionale dei distretti biologici;
- che sono fatti salvi i distretti biologici e gli altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già riconosciuti dalle normative regionali alla data di entrata in vigore della legge 23/2022 (07.04.2022) e che gli stessi debbano adeguarsi ai requisiti stabiliti dal DM 28.12.2022 entro il 31.12.2027.



Con DGR n. 286 del 4 marzo 2023, la Regione Marche ha approvato i criteri per il riconoscimento dei distretti biologici prevedendo il riconoscimento d'ufficio del distretto biologico regionale ai sensi dell'art. 11 del DM 28 dicembre 2022 in quanto già riconosciuto come distretto del cibo dalla Regione Marche entro il 7 aprile 2022 nella categoria dei distretti biologici.

Segnatamente, tale distretto, denominato "Distretto Biologico Marche – La biodiversità che ci unisce", codice fiscale e partita IVA 02906940420, ha sede legale in Ancona, via XXIV maggio, 1, ed è stato riconosciuto come distretto del cibo con decreto n. 129/DMC del 20 dicembre 2021. Per mantenere il riconoscimento come distretto biologico, esso dovrà successivamente adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché a quelli di cui all'articolo 6 del DM 28 dicembre 2022 entro il 31 dicembre 2027.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni esposte, si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: "Legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13 e DM 28 dicembre 2022, articolo 11 – riconoscimento come distretto biologico del "Distretto Biologico Marche – La biodiversità che ci unisce".

Il responsabile del procedimento
(Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

